

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 49 DEL 02/08/2022

OGGETTO: Esecuzione ordinanza Corte di Cassazione n. 23448/2016. Dipendente Miceli Carlo.

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Agosto, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 9 Novembre 2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n.28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14.01.2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito; **mc**



VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Cecilia Licitra del foro di Ragusa, difensore del sig. Miceli Carlo ed elettivamente domiciliato in Ragusa in viale Ten. Lena n. 14 presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 13757 del 30/11/2011, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la delibera n. 557 del 28/08/2012 con cui si autorizza il Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Miceli Carlo;

VISTA la sentenza n. 421/13 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo e a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida d'ufficio in complessivi € 1.000,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA.;

VISTA la delibera consortile n. 732 del 29 luglio 2013 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 421/2013;

VISTA la delibera n. 872 del 12 febbraio 2014 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Miceli Carlo;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 353/16 con cui, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Miceli Carlo e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 421/2013 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 18 dicembre 2000 e, per l'effetto, dichiara il rapporto di lavoro in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Miceli Carlo alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al pagamento in favore del sig. Miceli di una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;



CONSIDERATO che è stata data esecuzione alla suddetta sentenza n°353/16 procedendo alla provvisoria trasformazione a Tempo Indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente, 18 dicembre 2000 in forza del contratto stipulato;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 18 dicembre 2000, prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Assistente Tecnico;

Fascia: 5^ fascia funzionale 2° Liv.;

VISTA la delibera di autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro- n. 353/2016;

VISTA l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso n. 23448/2016 proposto dal Consorzio di bonifica n. 8 Ragusa avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Catania. 353/2016 con la quale la Corte:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 200,00 per spese ed in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%;
- 3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti e per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co.1 bis dello stesso art. 13;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sul sopracitato ricorso n. 23448/2016;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente dott. Giuseppe Barbagallo

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,;

- Di prendere atto di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23448/2016 e, per l'effetto, confermare in via definitiva, l'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già disposto con delibera n. 1398 del 1/05/2016 del dipendente sig. Miceli Carlo, nato a Scicli l'11/02/1974 con decorrenza dalla data di prima assunzione del 18/12/2000 in forza del contratto stipulato con questo Ente in pari data;

Di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura Servizio 6

- Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irriguo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)